

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2481/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2482/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2483/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci 5
- * Regolamento (CEE) n. 2484/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1989/1990 12
- * Regolamento (CEE) n. 2485/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che prevede l'apertura per la campagna 1989/1990 della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 21
- * Regolamento (CEE) n. 2486/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 2640/88 in ordine al termine ultimo per il versamento dell'aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uva concentrati e di mosti di uva concentrati rettificati 22
- Regolamento (CEE) n. 2487/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2375/89 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare 23
- Regolamento (CEE) n. 2488/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2450/89 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 26
- Regolamento (CEE) n. 2489/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la quinta gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 29

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2490/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	31
Regolamento (CEE) n. 2491/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	35
Regolamento (CEE) n. 2492/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	38
Regolamento (CEE) n. 2493/89 della Commissione, del 14 agosto 1989, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	40

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

89/491/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 17 luglio 1989, recante adeguamento al progresso tecnico delle direttive 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE del Consiglio concernenti il settore dei veicoli a motore** 43

89/492/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1989, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica nella Repubblica federale di Germania** 50

89/493/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1989, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica in Italia** 51

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1726/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (chimica e settori affini) (GU n. L 173 del 21. 6. 1989)** 52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 agosto 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	138,55
0712 90 19	34,31	138,55
1001 10 10	15,88	149,37 (*) (*)
1001 10 90	15,88	149,37 (*) (*)
1001 90 91	15,20	102,58
1001 90 99	15,20	102,58
1002 00 00	42,96	112,96 (*)
1003 00 10	33,63	105,92
1003 00 90	33,63	105,92
1004 00 10	25,03	91,94
1004 00 90	25,03	91,94
1005 10 90	34,31	138,55 (*) (*)
1005 90 00	34,31	138,55 (*) (*)
1007 00 90	52,35	143,49 (*)
1008 10 00	33,63	0,00
1008 20 00	33,63	26,04 (*)
1008 30 00	33,63	0,00 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	33,63	0,00
1101 00 00	34,43	156,76
1102 10 00	73,29	171,29
1103 11 10	38,99	245,90
1103 11 90	37,03	169,15

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2482/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 agosto 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,80	0,80	0,80
1001 10 90	0	0,80	0,80	0,80
1001 90 91	0	1,75	1,75	1,75
1001 90 99	0	1,75	1,75	1,75
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0,41
1003 00 90	0	0	0	0,41
1004 00 10	0	8,28	8,28	8,28
1004 00 90	0	8,28	8,28	8,28
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	37,25
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,47	2,47	2,47

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	3,12	3,12	3,12	3,12
1107 10 19	0	2,33	2,33	2,33	2,33
1107 10 91	0	0	0	0,73	0,73
1107 10 99	0	0	0	0,55	0,55
1107 20 00	0	0	0	0,64	0,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 2483/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1935/89 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, dal regolamento (CEE) n. 1246/89 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1247/89 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹⁰⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹¹⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹³⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1938/89 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi

massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stato provvisoriamente calcolato in base alla riduzione valida per la campagna 1988/1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.
2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 16 agosto 1989 per tener conto delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 68.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)	6° term. 2 (1)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	5,503	5,661	5,819	5,977	6,135	6,293	6,451
— in Portogallo	5,545	5,703	5,861	6,019	6,177	6,335	6,493
— in un altro Stato membro	5,860	6,018	6,176	6,334	6,492	6,650	6,808
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	5,860	6,018	6,176	6,334	6,492	6,650	6,808
— in Portogallo	5,545	5,703	5,861	6,019	6,177	6,335	6,493
— in un altro Stato membro	5,860	6,018	6,176	6,334	6,492	6,650	6,808

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)	6° term. 2 (1)
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	9,372	9,703	9,860	10,018	10,175	10,333	10,317
— in Portogallo	9,107	9,443	9,601	9,758	9,916	10,073	10,052
— in un altro Stato membro	9,464	9,792	9,950	10,107	10,265	10,422	10,409
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,372	9,703	9,860	10,018	10,175	10,333	10,317
— in Portogallo	9,107	9,443	9,601	9,758	9,916	10,073	10,052
— in un altro Stato membro	9,464	9,792	9,950	10,107	10,265	10,422	10,409
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	12,187	12,417	12,417	12,417	12,417	12,417	12,187
— in Portogallo	11,833	12,071	12,071	12,071	12,071	12,071	11,833
— in un altro Stato membro	12,309	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	12,309
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	12,077	12,307	12,307	12,307	12,307	12,307	12,077
— in Portogallo	11,723	11,961	11,961	11,961	11,961	11,961	11,723
— in un altro Stato membro	12,199	12,427	12,427	12,427	12,427	12,427	12,199

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)	6° term. 2 (1)
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)	282,96	290,59	298,22	305,85	313,48	321,11	328,74
— Danimarca (Dkr)	52,33	53,74	55,15	56,56	57,97	59,38	60,80
— R.f. di Germania (DM)	13,84	14,21	14,58	14,96	15,33	15,70	16,07
— Grecia (Dra)	808,14	836,60	865,07	893,53	921,99	950,45	978,91
— Spagna (Pta)	918,90	943,25	967,61	991,97	1 016,33	1 040,69	1 065,04
— Francia (FF)	45,11	46,33	47,54	48,76	49,97	51,19	52,41
— Irlanda (£ Irl)	5,021	5,156	5,291	5,427	5,562	5,697	5,833
— Italia (Lit)	9 857	10 122	10 388	10 654	10 920	11 185	11 451
— Paesi Bassi (Fl)	15,46	15,87	16,29	16,71	17,12	17,54	17,96
— Portogallo (Esc)	1 125,13	1 155,47	1 185,80	1 216,14	1 246,48	1 276,81	1 307,15
— Regno-Unito (£)	3,721	3,832	3,943	4,054	4,165	4,276	4,387

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta): 55,05,
- piselli fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc): 60,48.

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto

Piselli destinati all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)	6° term. 2 (1)
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)	456,99	472,83	480,45	488,04	495,67	503,25	502,62
— Danimarca (Dkr)	84,51	87,44	88,85	90,26	91,67	93,07	92,95
— R.f. di Germania (DM)	22,35	23,12	23,49	23,86	24,24	24,61	24,58
— Grecia (Dra)	1 499,84	1 560,92	1 589,39	1 617,66	1 646,12	1 674,39	1 670,03
— Spagna (Pta)	1 471,85	1 522,29	1 546,65	1 570,86	1 595,21	1 619,42	1 617,54
— Francia (FF)	72,85	75,38	76,59	77,80	79,02	80,23	80,13
— Irlanda (£ Irl)	8,108	8,389	8,525	8,659	8,795	8,929	8,918
— Italia (Lit)	15 918	16 470	16 736	17 000	17 266	17 530	17 508
— Paesi Bassi (Fl)	24,96	25,83	26,25	26,66	27,08	27,49	27,46
— Portogallo (Esc)	1 817,11	1 880,08	1 910,42	1 940,56	1 970,90	2 001,04	1 998,55
— Regno Unito (£)	6,321	6,554	6,665	6,776	6,887	6,997	6,985
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	14,19	13,72	13,88	13,72	13,88	13,72	14,19
— Portogallo (Esc)	68,54	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	68,54

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	28,69	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	5,31	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,40	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	114,02	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	91,15	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	4,57	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,509	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217
— Italia (Lit)	0	0	0	999	78	0	0	0	0	0	426
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,57	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	114,06	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,429	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,183

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)	6° term. 2 (1)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	456,99	472,83	480,45	488,04	495,67	503,25	502,62
— Danimarca (Dkr)	84,51	87,44	88,85	90,26	91,67	93,07	92,95
— R.f. di Germania (DM)	22,35	23,12	23,49	23,86	24,24	24,61	24,58
— Grecia (Dra)	1 499,84	1 560,92	1 589,39	1 617,66	1 646,12	1 674,39	1 670,03
— Spagna (Pta)	1 471,85	1 522,29	1 546,65	1 570,86	1 595,21	1 619,42	1 617,54
— Francia (FF)	72,85	75,38	76,59	77,80	79,02	80,23	80,13
— Irlanda (£ Irl)	8,108	8,389	8,525	8,659	8,795	8,929	8,918
— Italia (Lit)	15 918	16 470	16 736	17 000	17 266	17 530	17 508
— Paesi Bassi (Fl)	24,96	25,83	26,25	26,66	27,08	27,49	27,46
— Portogallo (Esc)	1 817,11	1 880,08	1 910,42	1 940,56	1 970,90	2 001,04	1 998,55
— Regno Unito (£)	6,321	6,554	6,665	6,776	6,887	6,997	6,985
Importi da dedurre in caso utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	14,19	13,72	13,88	13,72	13,88	13,72	14,19
— Portogallo (Esc)	68,54	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	68,54

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	28,69	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	5,31	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,40	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	114,02	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	91,15	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	4,57	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,509	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217
— Italia (Lit)	0	0	0	999	78	0	0	0	0	0	426
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,57	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	114,06	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,429	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,183

ALLEGATO VII

Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)	6° term. 2 (1)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	589,05	600,06	600,06	600,06	600,06	600,06	589,05
— Danimarca (Dkr)	108,94	110,97	110,97	110,97	110,97	110,97	108,94
— R.f. di Germania (DM)	28,80	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	28,80
— Grecia (Dra)	1 991,16	2 034,92	2 034,92	2 034,92	2 034,92	2 034,92	1 991,16
— Spagna (Pta)	1 893,58	1 928,56	1 928,56	1 928,56	1 928,56	1 928,56	1 893,58
— Francia (FF)	93,91	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	93,91
— Irlanda (£ Irl)	10,452	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,452
— Italia (Lit)	20 519	20 902	20 902	20 902	20 902	20 902	20 519
— Paesi Bassi (Fl)	32,18	32,78	32,78	32,78	32,78	32,78	32,18
— Portogallo (Esc)	2 342,23	2 386,01	2 386,01	2 386,01	2 386,01	2 386,01	2 342,23
— Regno Unito (£)	8,240	8,405	8,405	8,405	8,405	8,405	8,240
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	18,81	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,81
— Portogallo (Esc)	91,39	89,47	89,47	89,47	89,47	89,47	91,39

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	20,86	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	3,86	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	82,92	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	66,29	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	3,33	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,370	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,158
— Italia (Lit)	0	0	0	727	57	0	0	0	0	0	310
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,14	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	82,96	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,312	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	176,643	128,128	6,90403	0,768411	1 469,04	2,31943	170,569	0,665221

REGOLAMENTO (CEE) N. 2484/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, 42, paragrafo 6, 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1238/89 del Consiglio⁽³⁾ ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1989/1990; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che i prezzi d'acquisto dei sottoprodotti della vinificazione e dei vini consegnati alle varie distillazioni sono fissati in base ad una percentuale del prezzo d'orientamento; che, per il vino ottenuto da uve prodotte in Spagna, è necessario fissare un prezzo che tenga conto del livello dei prezzi d'orientamento in tale Stato membro; che, in virtù dell'articolo 122 dell'atto d'adesione, per la campagna 1989/1990 tale percentuale è uguale, in Spagna, all'80 % per il vino consegnato alla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88⁽⁵⁾; che, essendo il prezzo d'acquisto fissato per la Spagna inferiore al prezzo fissato per la Comunità dei Dieci, è opportuno adattare corrispettivamente l'importo degli aiuti in tale Stato membro;

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87

non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione dei mosti d'uva concentrati nell'alimentazione animale, di cui all'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, non può essere superiore all'importo concesso nel quadro della distillazione di cui all'articolo 38 di detto regolamento; che, visti i risultati della prima campagna d'applicazione, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto a tale livello e fissare il quantitativo massimo ammissibile per l'aiuto ad un terzo del quantitativo globale previsto per le tre campagne;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto; che in Spagna il livello dei prezzi corrispondenti è diverso da quello rilevato per gli stessi prodotti nella Comunità dei Dieci; che, di conseguenza, è opportuno, conformemente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 14.

all'articolo 128 dell'atto di adesione, fissare l'importo dell'aiuto applicabile in Spagna ad un livello che tenga conto di tale scarto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è funzione dell'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1989/1990. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1989/1990 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- gli aiuti ai distillatori,
- gli aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato,
- i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1989/1990 alle distillazioni volontarie di cui

agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- l'aiuto ai distillatori,
 - l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato
- sono indicati rispettivamente negli allegati III, IV e V.

Articolo 4

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1989/1990, dei mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 4, e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati VI, VII, VIII e IX.

Articolo 5

Il quantitativo massimo di mosti d'uva concentrati che può essere oggetto dell'aiuto di cui all'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato a 100 000 hl, per la campagna 1989/1990.

Articolo 6

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1989/1990, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39, 41 o 42 di detto regolamento e, per gli stessi vini:

- all'aiuto al distillatore,
- al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato X.

Articolo 7

Gli importi che figurano nella colonna « Spagna » dei vari allegati si riferiscono ai prodotti ottenuti da uve raccolte in Spagna.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1989/1990

(in ECU/%vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,90	0,73
2. Aiuti :		
a) alla distillazione		
1. alcole neutro :		
— forfettario	0,56	0,39
— di vinacce	0,70	0,53
— di vino e di fecce	0,42	0,25
2. acquavite di vinacce	0,33	0,16
3. acquavite di vino	0,31	0,14
4. alcole greggio :		
— forfettario	0,45	0,28
— di vinacce	0,59	0,42
— di vino e di fecce	0,31	0,14
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,30	0,13
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato ⁽¹⁾		
— forfettario	1,52	1,35
— alcole di vinacce	1,66	1,49
— alcole di vino e di fecce	1,38	1,21
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾		
— forfettario	1,41	1,24
— alcole di vinacce	1,55	1,38
— alcole di vino e di fecce	1,27	1,10
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole ⁽²⁾	0,56	0,39

⁽¹⁾ Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83].

⁽²⁾ Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1989/1990

(in ECU/%vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,27	1,02
2. Aiuti :		
a) alla distillazione		
1. alcole neutro	0,80	0,55
2. acquavite di vino e alcole greggio	0,69	0,44
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,67	0,42
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato ⁽¹⁾	1,76	1,51
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾	1,65	1,40
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole ⁽²⁾	0,80	0,55

⁽¹⁾ Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83].

⁽²⁾ Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1989/1990

(In ECU/%vol/bl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :		
— tipo A I ⁽¹⁾	2,06	1,66
— tipo A II	4,52	3,65
— tipo A III	5,17	4,17
— tipo R I e R II ⁽¹⁾	2,13	1,72
— tipo R III	3,23	2,61
2. Aiuti :		
a) alla distillazione :		
1. alcole neutro :		
— tipo A I	1,56	1,15
— tipo A II	4,06	3,17
— tipo A III	4,72	3,70
— tipo R I e R II	1,63	1,22
— tipo R III	2,75	2,12
2. acquavite di vino e alcole greggio :		
— tipo A I	1,45	1,04
— tipo A II	3,95	3,06
— tipo A III	4,61	3,59
— tipo R I e R II	1,52	1,11
— tipo R III	2,64	2,01
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :		
— tipo A I	1,42	1,02
— tipo A II	3,88	3,01
— tipo A III	4,53	3,53
— tipo R I e R II	1,49	1,08
— tipo R III	2,59	1,97

⁽¹⁾ e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1989/1990

(In ECU/°/vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :		
— tipo A I (*)	2,60	2,05
— tipo A II	5,71	4,50
— tipo A III	6,52	5,14
— tipo R I e R II (*)	2,68	2,11
— tipo R III	4,08	3,22
2. Aiuti :		
a) alla distillazione :		
1. alcole neutro :		
— tipo A I	2,11	1,55
— tipo A II	5,27	4,04
— tipo A III	6,09	4,69
— tipo R I e R II	2,19	1,61
— tipo R III	3,61	2,74
2. acquavite di vino e alcole greggio :		
— tipo A I	2,00	1,44
— tipo A II	5,16	3,93
— tipo A III	5,98	4,58
— tipo R I e R II	2,08	1,50
— tipo R III	3,50	2,63
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :		
— tipo A I	1,96	1,41
— tipo A II	5,07	3,86
— tipo A III	5,88	4,50
— tipo R I e R II	2,04	1,47
— tipo R III	3,44	2,58

(*) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO V

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1989/1990

(In ECU/%vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :		
— tipo A I ⁽¹⁾	2,80	1,99
— tipo A II	6,26	4,45
— tipo A III	7,16	5,08
— tipo R I e R II ⁽¹⁾	3,07	2,18
— tipo R III	4,55	3,24
2. Aiuti :		
a) alla distillazione :		
1. alcole neutro :		
— tipo A I	2,31	1,49
— tipo A II	5,82	3,99
— tipo A III	6,74	4,63
— tipo R I e R II	2,59	1,68
— tipo R III	4,09	2,76
2. acquavite di vino e alcole greggio :		
— tipo A I	2,20	1,38
— tipo A II	5,71	3,88
— tipo A III	6,63	4,52
— tipo R I e R II	2,48	1,57
— tipo R III	3,98	2,65
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :		
— tipo A I	2,16	1,35
— tipo A II	5,62	3,81
— tipo A III	6,52	4,44
— tipo R I e R II	2,43	1,54
— tipo R III	3,91	2,60

⁽¹⁾ e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO VI

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1989/1990

(in ECU/%vol/bl)

	EUR 10	Spagna
Importo dell'aiuto :		
a) Mosti d'uva concentrati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,52	1,02
— altre	1,32	0,82
b) Mosti d'uva concentrati rettificati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,98	1,48
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	1,98	1,48
— altre	1,78	1,28

ALLEGATO VII

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1989/1990

(in ECU/kg)

	EUR 10	Spagna
Importo forfettario dell'aiuto :		
1. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento n. 822/87	0,20	0,05
2. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento n. 822/87	0,26	0,06

ALLEGATO VIII

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE NELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE DI MOSTI D'UVA
CONCENTRATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1989/1990

(in ECU%/vol/hl)

	EUR 10	Spagna
Importo dell'aiuto	1,56	1,15

ALLEGATO IX

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1989/1990

(in ECU)

	EUR 10	Spagna
Importo forfettario dell'aiuto :		
a) uve (per quintale)	6,4	6,4
b) mosti d'uva (per hl)	8,0	8,0
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	28,0	28,0
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	35	35

ALLEGATO X

RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1989/1990

(in ECU%/vol/hl)

Zona A	Zona B	Zona C	
		Parte spagnola	Altre parti
0,30	0,25	0,10	0,15

REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 1989****che prevede l'apertura per la campagna 1989/1990 della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2355/89 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2484/89 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1989/1990;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi imputabili a livelli che, unitamente alle altre misure di distillazione della campagna, consentano il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una gestione corretta del mercato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1989/1990.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è pari a 15 hl/ha. Tuttavia, per i produttori la cui azienda è situata nella parte spagnola delle zone viticole C, il quantitativo totale dei vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che può essere distillato non può superare in nessun caso il 24 % della loro produzione di vino da tavola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.⁽⁵⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 2640/88 in ordine al termine ultimo per il versamento dell'aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uva concentrati e di mosti di uva concentrati rettificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 9,considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2640/88 della Commissione⁽³⁾, l'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro la fine della campagna; che in Italia non è stato possibile avviare, in tempo utile ad alcune difficoltà di carattere amministrativo; che è pertanto necessario prevedere una deroga al termine previsto per la campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1988/1989, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2640/88, l'organismo d'intervento versa al produttore l'importo dell'aiuto per l'alcolizzazione entro il 30 settembre 1989.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2487/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2375/89 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 2375/89 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di 6 000 t di olio di girasole raffinato in favore dell'Egitto; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni nell'allegato di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 2375/89 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

1. Azioni n. (1): 379-381/89 e 409-411/89.
2. Programma: 1989.
3. Beneficiario: Repubblica araba d'Egitto.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Ambassade de la République arabe d'Égypte, Section commerciale, 522 avenue Louise, B-1050 Bruxelles [tel. (02) 647 32 27; telex 64809 COMRAU B].
5. Luogo o paese di destinazione: Egitto.
6. Prodotto da mobilitare: olio di girasole raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III A 2.
8. Quantitativo globale: 6 000 t nette.
9. Numero dei lotti: 6 (A: 1 000 t; B: 1 000 t; C: 1 000 t; D: 1 000 t; E: 1 000 t; F: 1 000 t).
10. Condizionamento e marcatura: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III B:
 - fusti nuovi di 200 l o 200 kg;
 - i fusti devono recare la seguente dicitura:
« ACTIONS No 379/89 TO 381/89 AND 409/89 TO 411/89 / SUNFLOWER OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO EGYPT ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 30. 11. 1989.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 9. 1989 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 27. 9. 1989.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 10. 1989 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 dell'11. 10. 1989;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 30. 11. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —.
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: —

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : Mme Henrich, Délégué, 6 IBN Zanki Str., Cairo Zamalek, télex 94258 EUROP UN-CAIRO.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Il certificato di radioattività deve essere vidimato da un'ambasciata o un consolato egiziano.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2488/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2450/89 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 2450/89 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di 7 149 t di latte scremato in polvere in favore dell'Euronaid, dell'UNRWA e del PAM; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni nell'allegato di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2450/89 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 14.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

PARTITE A, B, C, D, E

1. Azioni n.⁽¹⁾: da 317/89 a 321/89 — Decisione della Commissione del 19. 4. 1989.
2. Programma : 1989.
3. Beneficiario ⁽⁶⁾ ⁽¹²⁾: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A.
4. Rappresentante del beneficiario ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: vedi allegato III.
5. Luogo o paese di destinazione : A: Israele; B: Siria; C e D: Giordania; D: Libano.
6. Prodotto da mobilitare : latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. Caratteristiche e qualità della merce ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3.
8. Quantitativo globale : 2 307 t.
9. Numero dei lotti : 5 (A: 510 t; B: 482 t; C: 490 t; D: 245 t; E: 580 t).
10. Condizionamento e marcatura : ⁽¹⁰⁾ 1 kg in contenitori da 20 piedi (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4. e I.1.B.4.1). Partita A ⁽⁹⁾; partite C e D ⁽¹¹⁾.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio : vedi allegato II e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : A: Ashdod; B: Lattakia; C e D: Agaba; E: Beirut. (Opzione : Lattakia).
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : A, B, C, E: dall'1 al 15. 10. 1989; D: dal 20 al 30. 10. 1989.
18. Data limite per la fornitura : A, B, C, E: 30. 11. 1989; D: 15. 12. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte ⁽⁴⁾: 28. 8. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 4. 9. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : A, B, C, E: dal 7 al 22. 10. 1989; D: dal 27. 10 al 6. 11. 1989;
 - c) data limite per la fornitura : A, B, C, E: 7. 12. 1989; D: 22. 12. 1989.
22. Importo della garanzia di gara : 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte :

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario ⁽⁵⁾: restituzione applicabile il 16. 6. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 1706/89 della Commissione (GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 36).

PARTITE F, G, H, I, K, L

1. **Azione n.(¹)**: vedi allegato II — Decisione della Commissione del 3. 3. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Partite F, G, H, I, K: Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
Partita L: WFP, Via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario**(²): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3.
Partite F, G, H, I, K (¹⁹) (¹⁸); parti F5 e K4 (¹³) (¹⁶) (¹⁷) (¹⁸); partita L (²) (¹⁹) (¹⁵).
8. **Quantitativo globale**: 4 842 t.
9. **Numero dei lotti**: 6 (F: 820 t; G: 975 t; H: 1 110 t; I: 945 t; K: 335 t; L: 657 t).
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3). Partite F, G, H, I (²¹).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità. Partite F, G, H, I (¹⁹) (²⁰); partita L (²²) (²³).
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 20 al 30. 10. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte**(⁴): 28. 8. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 9. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 27. 10 al 7. 11. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**(⁵): restituzione applicabile il 16. 6. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 1706/89 della Commissione (GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 36)*.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2489/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la quinta gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativa all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2419/89⁽⁵⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2239/89 della Commissione, del 25 luglio 1989, che stabilisce nuove misure transitorie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna⁽⁶⁾, in detto paese si procede ad acquisti di intervento di quarti anteriori, anziché di carcasse come previsto dal regolamento (CEE) n. 859/89; che è pertanto opportuno fissare separatamente il prezzo massimo di questi prodotti;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la quinta gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macella-

zioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi che possono essere acquistati un coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 276 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3 e a 195,5 ECU/100 kg di quarti anteriori, offerti in Spagna a norma del regolamento (CEE) n. 2239/89;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 3 460 t; le quantità offerte sono ridotte del 55 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;
- in Spagna, la quantità massima di quarti anteriori è fissata a 691 t;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 282 ECU/100 di carcasse o mezzene della qualità R3;
- il quantitativo massimo accettato è fissato a 1 505 t; le quantità offerte sono ridotte del 40 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 26. 7. 1989, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2490/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2466/89⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2342/89 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2467/89⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2342/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1989/1990 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 3,44 ECU per 100 kg per la colza e il ravizzone, e di 11,55 ECU per 100 kg per il girasole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 15 agosto 1989, per tener conto delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione:

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 37.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 21.⁽⁸⁾ GU n. L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 38.⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	21,904	21,982	21,702	21,906	22,184	22,223
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	52,00	52,19	51,53	52,01	52,67	52,91
— Paesi Bassi (Fl)	57,78	57,99	57,25	57,78	58,52	58,79
— UEBL (FB/Flux)	1 057,68	1 061,44	1 047,92	1 057,77	1 071,20	1 073,08
— Francia (FF)	166,42	167,03	164,83	166,40	168,54	168,81
— Danimarca (Dkr)	195,60	196,30	193,80	195,62	198,10	198,45
— Irlanda (£ Irl)	18,522	18,590	18,346	18,520	18,758	18,788
— Regno Unito (£)	14,576	14,635	14,406	14,514	14,711	14,629
— Italia (Lit)	36 678	36 808	36 333	36 613	37 078	36 960
— Grecia (Dra)	3 622,39	3 621,87	3 536,35	3 531,32	3 582,18	3 487,17
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 431,71	3 443,08	3 395,16	3 416,56	3 458,85	3 438,40
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 838,69	4 853,82	4 784,32	4 756,34	4 802,35	4 740,18

(1) Fatte salve, le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	24,404	24,482	24,202	24,406	24,684	24,723
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	57,91	58,09	57,43	57,91	58,57	58,81
— Paesi Bassi (Fl)	64,37	64,58	63,84	64,38	65,11	65,39
— UEBL (FB/Flux)	1 178,39	1 182,16	1 168,64	1 178,49	1 191,91	1 193,80
— Francia (FF)	185,66	186,27	184,08	185,64	187,79	188,05
— Danimarca (Dkr)	217,93	218,63	216,13	217,95	220,43	220,78
— Irlanda (£ Irl)	20,664	20,732	20,487	20,662	20,900	20,930
— Regno Unito (£)	16,329	16,388	16,159	16,267	16,464	16,383
— Italia (Lit)	40 861	40 991	40 516	40 795	41 261	41 142
— Grecia (Dra)	4 070,86	4 070,34	3 984,82	3 979,79	4 030,65	3 935,64
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 813,95	3 825,32	3 777,40	3 798,80	3 841,09	3 820,64
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	5 318,69	5 333,82	5 264,33	5 236,34	5 282,36	5 220,19

(1) Fatte salve le conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	20,204	20,335	21,164	21,174	21,166
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	48,11	48,42	50,36	50,39	50,38
— Paesi Bassi (Fl)	53,30	53,64	55,83	55,85	55,83
— UEBL (FB/Flux)	975,59	981,91	1 021,94	1 022,43	1 022,04
— Francia (FF)	152,37	153,40	159,91	159,94	159,83
— Danimarca (Dkr)	180,42	181,59	189,00	189,09	189,01
— Irlanda (£ Irl)	16,959	17,073	17,798	17,801	17,789
— Regno Unito (£)	13,039	13,138	13,742	13,689	13,666
— Italia (Lit)	33 848	34 067	35 442	35 375	35 361
— Grecia (Dra)	3 183,20	3 186,28	3 314,65	3 253,98	3 244,42
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	3 418,70	3 437,79	3 549,07	3 538,84	3 539,40
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 217,13	6 243,21	6 388,17	6 305,80	6 293,72
— in un altro Stato membro (Esc)	6 059,13	6 084,55	6 225,82	6 145,55	6 133,78
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 371,39	3 390,48	3 503,19	3 492,97	3 493,52
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 059,13	6 084,55	6 225,82	6 145,55	6 133,78

(1) Fatta salva, in caso di fissazione per la campagna 1989/1990, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
DM	2,075770	2,072500	2,069220	2,066040	2,066040	2,056840
Fl	2,338920	2,335110	2,331150	2,327460	2,327460	2,316750
FB/Flux	43,451300	43,436500	43,419400	43,401800	43,401800	43,340700
FF	7,014040	7,014220	7,014220	7,013970	7,013970	7,015130
Dkr	8,067340	8,069840	8,072080	8,073850	8,073850	8,085880
£Irl	0,775758	0,775482	0,775874	0,776064	0,776064	0,778388
£	0,674269	0,676441	0,678787	0,680964	0,680964	0,687318
Lit	1 492,62	1 496,69	1 500,54	1 504,33	1 504,33	1 515,46
Dra	179,35100	181,38800	183,38800	186,19200	186,19200	192,76100
Esc	173,63600	174,43900	175,48300	176,35200	176,35200	180,23700
Pta	130,18400	130,75200	131,25300	131,84200	131,84200	133,44300

REGOLAMENTO (CEE) N. 2491/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2250/89 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2480/89⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 agosto 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2250/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 235 del 12. 8. 1989, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 20 10	67,80	254,01	247,97
1102 20 90	38,02	143,54	140,52
1103 13 11	67,80	254,01	247,97
1103 13 19	67,80	254,01	247,97
1103 13 90	38,02	143,54	140,52
1103 19 10	82,95	210,92	204,88
1103 21 00	32,99	196,93	190,89
1103 29 10	82,95	210,92	204,88
1103 29 40	67,80	254,01	247,97
1104 19 10	32,99	196,93	190,89
1104 19 30	82,95	210,92	204,88
1104 19 50	67,80	254,01	247,97
1104 23 10	57,92	223,44	220,42
1104 23 30	57,92	223,44	220,42
1104 23 90	38,02	143,54	140,52
1104 29 10*10 (*)	22,93	144,07	141,05
1104 29 10*20 (*)	59,85	154,40	151,38
1104 29 30*10 (*)	26,97	172,70	169,68
1104 29 30*20 (*)	71,39	185,13	182,11
1104 29 91	18,29	111,19	108,17
1104 29 95	46,60	119,12	116,10
1104 30 10	17,27	85,58	79,54
1104 30 90	31,77	109,36	103,32
1106 20 91	75,79	242,34	218,16 (*)
1106 20 99	75,79	242,34	218,16 (*)
1107 10 11	37,53	199,65	188,77
1107 10 19	30,79	151,93	141,05

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1108 11 00	53,48	253,86	233,31
1108 12 00	75,79	242,34	221,79
1108 13 00	75,79	242,34	221,79
1108 14 00	75,79	242,34	110,89
1108 19 90	75,79	242,34	110,89 ^(*)
1109 00 00	241,22	605,54	424,20
1702 30 51	168,77	386,02	289,30
1702 30 59	121,73	288,28	221,79
1702 30 91	168,77	386,02	289,30
1702 30 99	121,73	288,28	221,79
1702 40 90	121,73	288,28	221,79
1702 90 50	121,73	288,28	221,79
1702 90 75	172,20	399,79	303,07
1702 90 79	118,98	277,26	210,77
2106 90 55	121,73	288,28	221,79
2302 10 10	17,58	54,02	48,02
2302 10 90	30,80	108,89	102,89
2302 20 10	17,58	54,02	48,02
2302 20 90	30,80	108,89	102,89
2302 30 10	17,58	54,02	48,02
2302 30 90	30,80	108,89	102,89
2302 40 10	17,58	54,02	48,02
2302 40 90	30,80	108,89	102,89
2303 10 11	249,96	456,86	275,52

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(*) Codice Taric : grano.

(*) Codice Taric : segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2492/89 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1989
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2478/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 235 del 12. 8. 1989, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	26,69 ⁽¹⁾
1701 11 90	26,69 ⁽¹⁾
1701 12 10	26,69 ⁽¹⁾
1701 12 90	26,69 ⁽¹⁾
1701 91 00	24,01
1701 99 10	24,01
1701 99 90	24,01 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2493/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1989

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2468/89⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2468/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2468/89, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1989, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segale

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	06	95,00
	07	95,00
	02	0
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	06	32,00
	02	0
1001 90 99 000	04	20,00
	05	20,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	20,00
	05	20,00
	02	10,00
1003 00 10 000	06	45,00
	02	0
1003 00 90 000	04	35,00
	02	0
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	40,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	45,00
1101 00 00 120	01	45,00
1101 00 00 130	01	39,00
1101 00 00 150	01	36,00
1101 00 00 170	01	33,00
1101 00 00 180	01	30,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	45,00
1102 10 00 200	01	45,00
1102 10 00 300	01	45,00
1102 10 00 500	01	45,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	157,00
1103 11 10 200	01	149,00
1103 11 10 500	01	133,00
1103 11 10 900	01	125,00
1103 11 90 100	01	45,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Turchia,
- 07 l'Algeria.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1989

recante adeguamento al progresso tecnico delle direttive 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE del Consiglio concernenti il settore dei veicoli a motore

(89/491/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/436/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/195/CEE ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 88/76/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che ha modificato la direttiva 70/220/CEE, ha fissato i requisiti collegati all'uso della benzina senza piombo; che l'adattamento degli attuali motori all'uso di tale benzina richiede, in molti casi, modifiche tecniche che sono determinanti per la conformità alle summenzionate direttive; che è opportuno facilitare le procedure amministrative connesse alle modifiche richieste per l'omologazione dei veicoli in questione allo scopo di aumentare l'uso della benzina senza piombo; che è inoltre necessario definire nei particolari le specifiche della direttiva 88/76/CEE in modo da evitare di rifornire con benzina con piombo i veicoli muniti di dispositivi di controllo delle emissioni che sarebbero danneggiati da questo tipo di benzina; che conviene inoltre introdurre il nuovo carburante di riferimento per i motori diesel, specificato dalla presente direttiva, anche nella direttiva 72/306/CEE in relazione alle emissioni dei gas di scarico di tali motori; che è opportuno cogliere l'occasione per allineare le prescrizioni

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 152 del 6. 7. 1972, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 46.

⁽⁹⁾ GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 50.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

tecniche della direttiva 80/1269/CEE relative alla potenza dei motori su quelle del corrispondente regolamento della Commissione economica per l'Europa dell'ONU;

considerando che è auspicabile inserire al più presto nelle legislazioni nazionali le modifiche introdotte dalla presente direttiva, in quanto risultano necessarie soprattutto nel periodo transitorio in cui i veicoli progettati per funzionare con benzina contenente piombo coesisteranno con i veicoli che richiedono benzina priva di piombo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive indicate qui di seguito sono modificate conformemente agli allegati della presente direttiva:

- la direttiva 70/157/CEE è modificata conformemente all'allegato I,
- la direttiva 70/220/CEE è modificata conformemente all'allegato II,

- la direttiva 72/245/CEE è modificata conformemente all'allegato III,
- la direttiva 72/306/CEE è modificata conformemente all'allegato IV,
- la direttiva 80/1268/CEE è modificata conformemente all'allegato V,
- la direttiva 80/1269/CEE è modificata conformemente all'allegato VI.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 1° gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO I**MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 70/157/CEE**

Aggiungere il seguente punto 6 :

- 6. **ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE**
 - 6.1. **Tipi di veicoli modificati per funzionare con benzina senza piombo**
 - 6.1.1. L'omologazione di un tipo di veicolo modificato e/o adattato unicamente al fine di renderlo idoneo a funzionare con benzina senza piombo, come specificato nella direttiva 85/210/CEE, deve essere estesa qualora il costruttore certifichi, previa approvazione dell'autorità responsabile del rilascio dell'omologazione, che il livello sonoro del veicolo modificato non supera i valori limite precisati al punto 5.2.2.1.
 - 6.2. **Tipi di veicoli per altri scopi**
 - 6.2.1. L'omologazione di un tipo di veicolo può essere estesa a tipi di veicoli aventi caratteristiche diverse da quelle riportate all'allegato III, qualora l'autorità responsabile del rilascio dell'omologazione ritenga che le modifiche apportate non siano tali da avere importanti conseguenze negative sul livello sonoro del veicolo ».

ALLEGATO II**MODIFICA ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE**

1. Inserire il testo seguente all'inizio del punto 2.2 :
 - 2.2. "Per massa di riferimento" si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente, pari a 75 kg più una massa forfettaria di 100 kg ».
2. Sostituire il punto 3.2.4 con il seguente :
 - 3.2.4. Nel caso di veicoli muniti di motore ad accensione comandata, occorre dichiarare se i veicoli sono conformi al punto 5.1.2.1 (orifizio ristretto) o al punto 5.1.2.2. (contrassegno) fornendo, in quest'ultimo caso, una descrizione del contrassegno ».
3. Aggiungere i seguenti punti 5.1.2.1 e 5.1.2.2
 - 5.1.2.1. Fatto salvo il punto 5.1.2.2, l'orifizio di entrata del serbatoio di carburante è concepito in modo da evitare che il serbatoio sia riempito da una pistola di erogazione di un distributore di carburante con diametro esterno pari o superiore a 23,6 mm.
 - 5.1.2.2. Il punto 5.1.2.1 non si applica ad un veicolo che soddisfi entrambe le condizioni seguenti, ossia :
 - 5.1.2.2.1. Il veicolo è concepito e costruito in modo tale che nessuno dei componenti studiati per il controllo delle emissioni inquinanti possa essere danneggiato dall'uso di benzina con piombo, e
 - 5.1.2.2.2. Il veicolo è individuato in modo evidente, leggibile e indelebile dal simbolo per la benzina priva di piombo (4.26) specificato nella ISO 2575-1982 ⁽¹⁾, collocato in posizione immediatamente visibile alla persona che riempie il serbatoio del carburante. Sono ammesse altre indicazioni aggiuntive.

(¹) Riprodotto come nella figura 22 dell'allegato II della direttiva 78/316/CEE.

ALLEGATO III**MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 72/245/CEE**

Aggiungere il seguente punto 8 :

- 8. **ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE**
 - 8.1. **Tipi di veicoli modificati per funzionare con benzina senza piombo**
 - 8.1.1. L'omologazione di tipo di un veicolo modificato e/o adattato unicamente al fine di renderlo idoneo a funzionare con benzina senza piombo, come specificato nella direttiva 85/210/CEE, deve essere estesa qualora il costruttore certifichi, previa approvazione dell'autorità responsabile del rilascio dell'omologazione, che la soppressione dei disturbi radioelettrici dei veicoli modificati rimane entro i limiti previsti per la conformità della produzione, come specificato al punto 9 del presente allegato.
 - 8.2. **Tipi di veicoli modificati per altri scopi**
 - 8.2.1. L'omologazione di un tipo di veicolo può essere estesa ai tipi di veicoli aventi caratteristiche diverse da quelle riportate al punto 2.2 del presente allegato qualora l'autorità responsabile dell'omologazione ritenga che le modifiche apportate non siano tali da avere importanti conseguenze negative sulla soppressione dei disturbi radioelettrici del veicolo. Sono ammesse altre indicazioni aggiuntive.
-

ALLEGATO IV

MODIFICHE ALL'ALLEGATO V DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE

Il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente :

« CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PRESCRITTO PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE »

Carburante di riferimento CEC RF-03-A-84⁽¹⁾(²)(³)

	Limiti e unità	Metodo ASTM
Numero di cetano ⁽⁴⁾	min 49 max 53	D 613
Densità a 15 °C (kg/l)	min 0,835 max 0,845	D 1298
Distillazione ⁽⁵⁾ — 50 + — 90 % — punto di ebollizione — finale	min 245 °C min 320 °C max 340 °C max 370 °C	D 86
Punto d'infiammabilità	min 55 °C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min — max - 5 °C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 40 °C	min 2,5 mm ² /S max 3,5 mm ² /S	D 445
Tenore in zolfo	da comunicare max 0,3 % in peso	D 1266/D 2622 D 2785
Corrosione del rame	max 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10 % di residuo di distillato	max 0,2 % in peso	D 189
Tenore in ceneri	max 0,01 % in peso	D 482
Tenore in acqua	max 0,05 % in peso	D 95/D 1744
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max 0,2 mg KPH/g	
Stabilità di ossidazione ⁽⁶⁾	max 2,5 mg/100 m	D 2274
Additivi — ⁽⁷⁾		
Rapporto carbonio-idrogeno	da comunicare	

(¹) Si adotteranno i metodi ISO equivalenti, quando saranno stati pubblicati, per migliorare il numero di cetano per tutte le caratteristiche indicate sopra.

(²) Le cifre indicano i quantitativi evaporati totali (% recuperato + % perdita).

(³) I valori indicati nella specifica sono « valori effettivi ».

Per la determinazione dei loro valori limite sono stati utilizzati i termini del documento ASTM D 3244 « che definisce una base di discussione per le controversie sulla qualità dei prodotti petroliferi » e per fissare il valore massimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero ; per fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è di 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questo accorgimento, necessario per motivi statistici, il produttore di un carburante dovrebbe cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e un valore medio nel caso in cui siano indicati limiti massimi e minimi. Qualora risulti necessario determinare se un carburante soddisfa o meno le prescrizioni della specifica si applicano i termini dell'ASTM D 3244.

(⁴) La forcella del cetano non è conforme alla prescrizione di una forcella minima di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra fornitore e consumatore di carburante, si possono usare i termini del documento ASTM D 3244 per risolverla sempre che si provveda a ripetute misurazioni fino ad acquistare la necessaria precisione, evitando di ricorrere ad una misurazione unica.

(⁵) Questo carburante si può basare su distillati di prima distillazione e di piroschissione ; è ammessa la desolfurazione. Non deve contenere additivi metallici di nessun genere né additivi per migliorare il numero di cetano.

(⁶) Anche se la stabilità di ossidazione è controllata, è probabile che la durata di immagazzimento sia limitata. Si dovrà consultare il fornitore circa le condizioni e la durata dello stoccaggio.

(7) Qualora sia prescritto di calcolare il rendimento termico di un motore o di un veicolo, il valore calorifico del carburante può venir calcolato a partire dai seguenti dati:

energia specifica (valore calorifico) (netto) in MK/kg = $(46,423 - 8,792 d_2 + 3,170d)(1 - (x + y + s)) + 9,420s - 2,499x$

dove: d è la densità a 15 °C,

x è la percentuale d'acqua in massa (% 100),

y è la percentuale di ceneri in massa (% 100),

s è la percentuale di zolfo in massa (% 100).

ALLEGATO V

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 80/1268/CEE

1. Il punto 3.1.1 viene modificato come segue:

Sopprimere « modificata da ultimo dalla direttiva 78/665/CEE ».

2. Aggiungere il seguente punto 7:

7. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

7.1. Tipi di veicoli modificati per funzionare con benzina senza piombo

7.1.1. Previa approvazione dell'autorità responsabile del rilascio dell'omologazione, l'omologazione di un tipo di veicolo modificato e/o adattato unicamente al fine di renderlo idoneo a funzionare con benzina senza piombo, come specificato nella direttiva 85/210/CEE, verrà estesa in presenza di una delle seguenti condizioni:

7.1.1.1. Il costruttore certifica che il consumo di carburante per ciascuna condizione di prova non supera il 5 % del consumo di carburante del veicolo omologato originario, non modificato. In questo caso, l'estensione specificherà i nuovi dati dichiarati che si applicano al veicolo modificato; oppure

7.1.1.2. Il costruttore dichiara, per tre condizioni di prova, una revisione del consumo di carburante che supera del 5 % o più il consumo di carburante del veicolo omologato originario, non modificato. In questo caso, l'estensione specificherà i nuovi dati dichiarati che si applicano al veicolo modificato.

7.2. Tipi di veicoli modificati per altri scopi.

7.2.1. L'omologazione di un tipo di veicolo può essere estesa a tipi di veicoli aventi caratteristiche diverse da quelle riportate all'allegato II, qualora l'autorità responsabile del rilascio o dell'omologazione ritenga che le modifiche apportate non siano tali da avere importanti conseguenze negative sul consumo di carburante del veicolo ».

ALLEGATO VI

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 80/1269/CEE

1. Aggiungere il seguente punto 8 :

• 8. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

8.1. Tipi di veicoli modificati per funzionare con benzina senza piombo

8.1.1. Previa approvazione dell'autorità responsabile del rilascio dell'omologazione, l'omologazione di un tipo di veicolo modificato e/o adattato unicamente al fine di renderlo idoneo a funzionare con benzina senza piombo, come specificato nella direttiva 85/210/CEE, verrà estesa in presenza di una delle seguenti condizioni :

8.1.1.1. il costruttore certifica che la potenza del motore del veicolo modificato rimane entro limiti di conformità della produzione, secondo quanto specificato al punto 9.2, e corrisponde alla potenza ottenuta con il veicolo omologato originario, non modificato. In questo caso, l'estensione specificherà i nuovi dati dell'omologazione originaria ; oppure

8.1.1.2. il costruttore dichiara una revisione della potenza del motore che è inferiore a quella del veicolo omologato originario, non modificato. In questo caso, l'estensione specificherà i nuovi dati dichiarati che si applicano al veicolo modificato.

8.2. Tipi di veicoli modificati per altri scopi

Qualsiasi altra modifica apportata al motore per quanto riguarda le caratteristiche di cui alle appendici 1 e 2 del presente allegato deve essere dichiarata all'autorità competente, la quale può :

8.2.1. ritenere che le modifiche apportate non abbiano importanti conseguenze sulla potenza del motore ; oppure

8.2.2. richiedere un'ulteriore determinazione della potenza del motore mediante effettuazione delle prove ritenute necessarie ».

2. Il punto 9 è sostituito dal testo seguente :

• 9. TOLLERANZA DELLA MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA

9.1. La potenza netta indicata dal costruttore per il tipo di motore sarà accettata se essa non differisce di oltre il $\pm 2\%$ per quanto riguarda il valore massimo e di oltre il $\pm 4\%$ agli altri punti di misura, con una tolleranza dell'1,5 % per il regime di rotazione del motore, dai valori misurati dal servizio tecnico sul motore presentato per le prove.

9.2. Alle prove di controllo della conformità della produzione, la potenza deve essere misurata a due regimi S1 e S2 corrispondenti rispettivamente ai punti di misura della potenza massima e della coppia massima considerate per l'omologazione del tipo di motore. A questi due regimi con una tolleranza del $\pm 5\%$, la potenza netta misurata in almeno un punto dei campi di tolleranza S1 $\pm 5\%$ e S2 $\pm 5\%$, non deve differire di oltre $\pm 5\%$ dal valore di omologazione ».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1989

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica nella Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/492/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che in Germania si sono manifestate due serie di focolai di afta epizootica, rispettivamente nell'ottobre 1987 e nel gennaio 1988; che l'insorgere di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità e che per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia la Comunità può contribuire alle spese da essa occasionate;

considerando che non appena sono stati confermati ufficialmente i focolai di afta epizootica le autorità tedesche hanno adottato tutte le misure contemplate all'articolo 1 della decisione 77/97/CEE nell'intento di eradicare la malattia; che dette misure sono state notificate dalle autorità tedesche nel corso delle riunioni del comitato veterinario permanente tenutesi rispettivamente il 14 ottobre 1987 (notifica dei primi focolai) e il 27 gennaio 1988 (notifica della seconda serie di focolai);

considerando che l'evoluzione della situazione e la gravità della malattia hanno indotto le autorità tedesche a ricorrere alla vaccinazione nelle zone della Bassa Sassonia circostanti le località in cui si erano manifestati i focolai; che la campagna vaccinale è continuata fino a completa eradicazione della malattia;

considerando che sono così soddisfatte le condizioni per fruire della partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che, per essere pienamente efficace, la partecipazione della Comunità dovrebbe corrispondere al massimale autorizzato nella decisione 77/97/CEE;

considerando che le misure dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione rimborsa alla Germania:

- il 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per la macellazione e la distribuzione degli animali e la disinfezione delle aziende, e
- il 100 % delle spese sostenute per l'acquisto del vaccino utilizzato e il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione nelle zone circostanti le aziende infette,

dopo i focolai di afta epizootica riscontrati nel suo territorio nell'ottobre 1987.

2. La Commissione rimborsa alla Germania:

- il 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per la macellazione e la distruzione degli animali e la disinfezione delle aziende, e
- il 100 % delle spese sostenute per l'acquisto del vaccino utilizzato e il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione nelle zone circostanti le aziende infette,

dopo i focolai di afta epizootica riscontrati nel suo territorio nel gennaio 1988.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità è concesso su presentazione dei documenti giustificativi corrispondenti.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1989
relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione dell'afta
epizootica in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/493/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere d'urgenza⁽¹⁾ modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, considerando che nel 1988 si sono manifestate in Italia tre serie di focolai di afta epizootica; che la comparsa di questa malattia costituisce un serio pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità e che per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può rimborsare le perdite da essa occasionate; considerando che non appena sono state confermate ufficialmente le tre serie di focolai di afta epizootica, le autorità italiane hanno adottato le misure di cui all'articolo 1 della decisione 77/97/CEE nell'intento di eradicare la malattia; che dette misure sono state notificate dalle autorità italiane in occasione delle riunioni del comitato veterinario permanente tenutesi rispettivamente il 30 giugno, il 27 luglio, il 20 settembre, il 6 novembre ed il 13 dicembre 1988;

considerando che l'evoluzione della situazione e la gravità della malattia hanno indotto le autorità italiane a ricorrere alla vaccinazione nelle zone circostanti quelle in cui si sono manifestati i focolai; che la campagna vaccinale è continuata fino a completa eradicazione della malattia; considerando che sono soddisfatte le condizioni per fruire della partecipazione finanziaria della Comunità; che, per essere efficace, la partecipazione finanziaria della Comunità dovrebbe essere pari al massimale autorizzato nella decisione 77/97/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione rimborsa all'Italia:
- il 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per la macellazione e la distruzione degli animali e la disinfezione dell'azienda, e

- il 100 % delle spese sostenute per l'acquisto del vaccino utilizzato ed il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione nelle zone circostanti le aziende infette,

dopo i focolai di afta epizootica riscontrati in Toscana ed in Umbria nei mesi di giugno e luglio 1988.

2. La Commissione rimborsa all'Italia:

- il 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per la macellazione e la distruzione degli animali e la disinfezione dell'azienda, e
- il 100 % delle spese sostenute per l'acquisto del vaccino utilizzato ed il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione nelle zone circostanti le aziende infette,

dopo i focolai di afta epizootica riscontrati in Lombardia nei mesi di luglio e agosto 1988.

3. La Commissione rimborsa all'Italia:

- il 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per la macellazione e la distruzione degli animali e la disinfezione dell'azienda, e
- il 100 % delle spese sostenute per l'acquisto del vaccino utilizzato ed il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione nelle zone circostanti le aziende infette,

dopo i focolai di afta epizootica riscontrati in Emilia Romagna nel novembre 1988.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità è concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi corrispondenti.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1726/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (chimica e settori affini)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 173 del 21 giugno 1989)

Pagina 13, allegato III, 24° prodotto:

anziché: « 17,21 — Dipropionato di betametasone (DCIM) »,

leggi: « 17,21 — Dipropionato di alclometasone (DCIM) ».
